

Appropriazione indebita e vincolo di destinazione nel mandato

La Cassazione Penale n. 21198/2026 stabilisce che trattenere i corrispettivi incassati con obbligo di riversamento viola il vincolo contrattuale e integra appropriazione indebita.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Delitti contro il patrimonio 1 Ottobre 2026

Lettura 9 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 1 Ottobre 2026: La sentenza n. 21198/2026 della Suprema Corte di Cassazione Penale consolida il principio per cui l'omesso riversamento dei corrispettivi riscossi in esecuzione di un appalto di servizi o mandato all'incasso realizza una materiale interservio possessionis e non un mero inadempimento contrattuale civilistico, escludendo l'efficacia liberatoria della crisi aziendale e delle eccezioni di compensazione con crediti incerti o illiquidi.

Abstract (Italiano)

Il contributo analizza la sentenza della Cassazione Penale n. 21198/2026 in tema di appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p. commessa mediante ritenzione di corrispettivi pecuniari riscossi dall'appaltatore per conto del committente. L'indagine si sofferma sulla qualificazione del denaro fungibile quale oggetto di possesso separato dal dominio in presenza di un vincolo contrattuale di destinazione, sull'irrelevanza esimente della crisi di liquidità aziendale e del riconoscimento postumo del debito, e sui rigorosi presupposti di certezza e liquidità necessari per opporre l'estinzione per compensazione in sede penale, delimitando infine la fattispecie rispetto al furto con detenzione precaria e all'infedeltà patrimoniale societaria.

Abstract (English)

This article examines Italian Court of Cassation judgment no. 21198/2026 concerning aggravated embezzlement under Article 646 of the Criminal Code, committed through the retention of payments collected by a service contractor on behalf of the principal. The analysis explores how fungible money can be the subject of possession distinct from ownership under an express contractual destination constraint, the legal irrelevance of corporate cash flow crises and subsequent

acknowledgments of debt, and the strict requirements of certainty and liquidity governing the defense of set-off in criminal proceedings, distinguishing the offense from theft involving precarious custody and corporate disloyalty.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di delitti contro il patrimonio, integra il reato di appropriazione indebita aggravata di cui all'art. 646 cod. pen. la condotta del mandatario o appaltatore di servizi il quale, avendo la disponibilità autonoma di somme di denaro rimosse dalla clientela con espresso vincolo contrattuale di tempestivo riversamento sui conti correnti del committente, le trattienga e le destini a finalità proprie o aziendali eterogenee. La violazione del vincolo fiduciario di destinazione concreta una piena interversio possessionis e consuma istantaneamente l'illecito penale, precludendone la dequotazione a mero inadempimento civilistico. Non assume alcuna efficacia scriminante la crisi di liquidità dell'impresa esecutrice, né rileva il riconoscimento del debito o la promessa di ristoro intervenuta successivamente alla consumazione, mentre l'eccezione di compensazione con asseriti controcrediti può essere considerata in sede penale solo ove questi ultimi risultino certi, liquidi ed esigibili.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Denaro fungibile e possesso separato:** Le somme rimosse con espresso vincolo di destinazione non si confondono nel patrimonio del mandatario e rimangono di pertinenza fiduciaria del mandante.
- **Consumazione e interversione del possesso:** La mancata trasmissione e l'impiego per scopi diversi consumano istantaneamente l'appropriazione indebita ex art. 646 c.p.
- **Crisi di cassa inopponibile:** Lo stato di tensione finanziaria aziendale non integra cause di giustificazione e non elimina il dolo specifico di profitto ingiusto.
- **Compensazione in sede penale:** L'estinzione del debito per compensazione postula crediti certi, liquidi ed esigibili; è inammissibile l'autotutela fondata su partite contabili controverse.
- **Detenzione qualificata e furto:** La disponibilità derivante da un rapporto contrattuale commerciale esclude la mera detenzione precaria tipica del furto.

La complessa articolazione delle relazioni negoziali tra imprese fornitrici e reti di distribuzione logistica sollecita con frequenza il vaglio della giurisdizione penale, segnando la delicata linea di faglia che separa il fisiologico o patologico inadempimento delle obbligazioni pecuniarie dalla consumazione di reati contro il patrimonio. Quando la gestione di flussi finanziari rilevanti avviene in esecuzione di contratti complessi, le condotte di ritenzione delle somme incassate per conto terzi rischiano di essere sbrigativamente ricondotte all'alveo dell'illecito civile contrattuale ai sensi dell'art. 1218 del [codice civile](#). Tuttavia, l'ordinamento penale appresta una tutela rigorosa nei confronti delle condotte che vulnerano il rapporto fiduciario mediante l'indebita ritenzione delle provviste ricevute a titolo precario o fiduciario. La sentenza della Corte di Cassazione Penale, n. 21198 del 2026, si colloca all'apice di questa riflessione dogmatica, riaffermando che la distrazione di somme vincolate all'incasso integra gli estremi del delitto di **appropriazione indebita e vincolo di destinazione**, superando le eccezioni fondate sulle tensioni di liquidità o su crediti reciproci non azionabili.

01. Il denaro fungibile e la violazione del vincolo di destinazione contrattuale

1.1 — La qualificazione del denaro quale oggetto materiale dell'art. 646 c.p.

L'esegesi dell'art. 646 del [codice penale](#) impone preliminarmente di interrogarsi sulla nozione di **altruismo della cosa mobile** con riguardo a beni ontologicamente fungibili quali le somme di denaro. Nel sistema civilistico generale, la **traditio di una somma pecuniaria** trasferisce ordinariamente la proprietà in capo all'accipiens, ingenerando la **confusione della provvista** nel patrimonio generale di quest'ultimo e lasciando in capo al solvens un mero **diritto di credito alla restituzione del tantundem**. Tuttavia, in ambito penalistico tale principio civilistico subisce una netta deroga interpretativa, resa esplicita dalla **testuale menzione del denaro** accanto alle cose mobili all'interno della fattispecie incriminatrice. Il denaro può legittimamente formare oggetto di **mero possesso separato dal dominio** ove la dazione sia assistita da una **specificata causa traslativa fiduciaria** che ne vincoli la destinazione a un impiego determinato nell'esclusivo interesse del dante causa.

Nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 21198 del 2026 ^[1], l'imputato, quale legale rappresentante di un'impresa appaltatrice di servizi logistici, aveva assunto il preciso dovere di commercializzare e consegnare i beni, con l'obbligo contrattuale di **immediato riversamento sui conti correnti** della multinazionale mandante delle somme percepite all'atto delle consegne. Trattenere e incamerare oltre trecentomila euro riscossi in esecuzione di tale rapporto non integra una semplice inerzia solutoria, bensì spezza il **nesso di affidamento contrattuale**, convertendo il **possesso nomine alieno** in **dominio esclusivo nomine proprio**. La Suprema Corte ha precisato che la **destinazione a scopi differenti** delle somme vincolate elide ogni giustificazione commerciale, configurando l'offesa tipica al **bene giuridico patrimoniale** tutelato dall'ordinamento penale.

1.2 — L'interversione del possesso e la natura fiduciaria del mandato all'incasso

L'elemento materiale del delitto di appropriazione indebita si realizza attraverso l'atto di **interversione del possesso uti dominus**, ravvisabile in qualsiasi comportamento esteriore dell'agente che esprima in modo inequivoco la volontà di esercitare sulla cosa **poteri di signoria incompatibili** con il titolo di ricezione. Nelle convenzioni che disciplinano la riscossione di crediti o il **mandato all'incasso con rappresentanza** ex art. 1703 del [codice civile](#), l'accipiens non diviene proprietario delle utilità rimosse, bensì agisce quale **mero intermediario fiduciario** delegato alla materiale ricezione, con il correlato **dovere di rendiconto analitico** ex art. 1713 c.c. e di **tempestiva canalizzazione delle risorse** verso il titolare sostanziale.

Tale assetto trova compiuta enunciazione nei precedenti di legittimità ove si è chiarito che risponde del delitto di appropriazione indebita chiunque riceva una provvista con limitazione di impiego e la distolga dall'oggetto concordato, pur quando le somme siano transitate su conti societari o cartolarizzate in assegni ^[2]. Nel caso concreto, la condotta dell'imputato si è sostanziata nell'impiego diretto dei capitali per alimentare le spese correnti e la gestione operativa della propria società, impedendo alla committente di conseguire la **disponibilità dei corrispettivi maturati** sulle vendite. L'interversione del possesso assume dunque una **configurazione oggettiva immediata**: allorché il soggetto qualificato trattiene per sé o disperde il denaro vincolato, il binomio tra **appropriazione indebita e vincolo di destinazione** assume piena rilevanza precettiva, traducendo la distrazione delle provviste in un illecito penale istantaneo e rendendo inconferente la qualificazione del fatto quale mera **controversia contabile da regolare** innanzi al giudice ordinario.

02. I limiti dell'inadempimento civilistico, la crisi di liquidità e la compensazione

2.1 — Irrilevanza penale dello stato di crisi aziendale e del riconoscimento tardivo del debito

Nell'analisi del rapporto tra **appropriazione indebita e vincolo di destinazione**, uno dei principali snodi difensivi articolati nei giudizi penali d'impresa fa leva sulla **crisi di liquidità aziendale** e sull'asserita carenza dell'*animus rem sibi habendi*, prospettando che la mancata corresponsione delle provviste sia dipesa da un'incolpevole **tensione finanziaria di cassa** volta alla mera sopravvivenza operativa. Nella vicenda decisa dalla sentenza n. 21198 del 2026, la difesa del legale rappresentante aveva espressamente dedotto il dissesto finanziario della società distributrice, allegando l'avvenuto **riconoscimento scritto del debito** e la formalizzazione di impegni negoziali a ristorare la committente delle somme trattenute. I giudici di legittimità disattendono recisamente tale linea argomentativa, ribadendo la **natura istantanea del reato** previsto dall'art. 646 c.p.

Il delitto patrimoniale si perfeziona nel momento stesso in cui il detentore delle somme vincolate le sottrae alla loro destinazione tipica, impiegandole per fare fronte a debiti d'impresa o per finanziare la gestione corrente. Tale distrazione integra di per sé il **dolo specifico di ingiusto profitto**, a nulla rilevando la speranza soggettiva o la vaga intenzione di **restituire l'equivalente pecuniario** in un momento successivo. Le difficoltà economiche dell'impresa non assurgono in alcun modo a causa di giustificazione, risultando inapplicabile l'esimente dello **stato di necessità scriminante** ex art. 54 c.p., che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona e non già il mero dissesto patrimoniale o commerciale.

Analogamente, la Cassazione sancisce l'assoluta **irrilevanza penale del riconoscimento postumo** sottoscritto dall'autore del fatto successivamente alla consumazione dell'appropriazione. Le manifestazioni di volontà volte ad ammettere la pendenza debitoria e a concordare **piani di rientro transattivi** integrano condotte post factum che non elidono l'**offesa al bene giuridico protetto** già perfezionata. In conformità ai rilievi formulati dai giudici territoriali, la Suprema Corte evidenzia come il rilascio di promesse e ricognizioni di debito prive di concreto seguito solutorio costituisca sovente una **manovra meramente dilatoria**, funzionale a procrastinare le iniziative giudiziarie della parte offesa e inidonea a retroagire sull'**illiceità penale della condotta distrattiva**.

2.2 — I requisiti di certezza e liquidità del credito opposto in compensazione

Ulteriore profilo di primario interesse dogmatico affrontato dalla Cassazione Penale nella pronuncia n. 21198/2026 concerne l'opponibilità dell'**eccezione di compensazione legale** quale causa di esclusione del dolo o dell'ingiustizia del profitto. L'imputato assumeva di aver trattenuto i corrispettivi delle consegne a titolo di **autotutela contrattuale privatistica**, compensando le somme incassate con propri asseriti crediti maturati nei confronti della società committente per l'esecuzione del contratto di appalto. La Corte di legittimità respinge l'assunto, riaffermando il rigido canone di coordinamento tra l'istituto della **compensazione legale ex artt. 1241 e 1243 c.c.** e la fattispecie incriminatrice dell'appropriazione indebita.

Perché l'eccezione di compensazione possa spiegare efficacia liberatoria in sede penale, non è sufficiente la mera allegazione di reciproche posizioni contabili o la pretesa di un compenso ancora sub iudice: è indispensabile che il credito opposto presenti i **requisiti sostanziali di certezza, liquidità ed esigibilità**. Qualora il credito sia contestato nell'an o nel quantum, ovvero scaturisca da pretese risarcitorie prive di previo accertamento giudiziale o di **espresso riconoscimento di controparte**, la ritenzione della provvista non realizza una legittima estinzione dell'obbligazione, bensì concreta una fattispecie di **indebita spoliazione patrimoniale** mediante arbitraria autotutela privata.

La disciplina si coordina con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di vertice in tema di gestione societaria, ove si è parimenti escluso che l'amministratore o socio possa autonomamente compensare i beni o il denaro sottratto all'ente con presunti debiti di altri partecipanti alla compagine ^[3], chiarendo al contempo che soltanto la certezza di un **titolo costitutivo valido e non contestato** consente di scrutinare l'assenza del dolo specifico di profitto ingiusto ^[4]. Nel caso deciso da Cassazione n. 21198/2026, la totale indeterminatezza del presunto controcredito e la palese illiquidità delle pretese economiche hanno reso manifestamente infondata l'eccezione difensiva, confermando l'**antigiuridicità penale della condotta** appropriativa.

03. Confini con figure contigue: detenzione nel furto

e infedeltà patrimoniale societaria

3.1 — Detenzione qualificata e distinzione ontologica rispetto al furto

Un ulteriore snodo di rilievo processuale e teorico esaminato nel terzo motivo di gravame della sentenza n. 21198/2026 riguarda la **qualificazione giuridica della relazione di fatto** intercorrente tra l'agente e la res, avendo la difesa sollecitato la riqualificazione dell'addebito nella fattispecie di furto ex art. 624 del [codice penale](#) sul presupposto che l'imputato godesse di una **detenzione meramente precaria** del denaro riscosso. La Suprema Corte confuta la censura, ripercorrendo i cardini della **dogmatica penalistica in materia di possesso**.

La discriminante tra appropriazione indebita e furto si fonda sulla natura giuridica della disponibilità materiale del bene al momento della condotta. Il delitto di furto presuppone l'**assenza di un autonomo potere dispositivo** in capo all'autore, il quale si trova in una condizione di **detenzione materiale subordinata**, meramente precaria o svolta sotto la **diretta e immediata vigilanza del dominus**. Al contrario, l'appropriazione indebita esige che il soggetto attivo abbia conseguito la **detenzione qualificata della cosa** in forza di un titolo giuridico negoziale o fiduciario (quale il contratto di appalto di servizi o il mandato commerciale) che gli attribuisca una sfera di **autonoma signoria e custodia** sul bene.

Poiché nel caso di specie la riscossione del prezzo delle merci avveniva sulla base di accordi commerciali strutturati che demandavano all'appaltatore il compito di incassare i corrispettivi dai clienti per poi bonificarli alla committente, la disponibilità delle somme non era precaria, bensì fondata su un **mandato contrattuale qualificato**. Ne discende che la successiva ritenzione e distrazione rientra appieno nel paradigma di **appropriazione indebita e vincolo di destinazione**, risultando altresì aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11, c.p. dall'**abuso di relazioni scaturenti da prestazione d'opera professionale**.

3.2 — Quadro sinottico: appropriazione indebita, furto e infedeltà patrimoniale

La complessa intersezione tra delitti contro il patrimonio comune e reati societari impone altresì di considerare il rapporto tra l'art. 646 c.p. e l'**infedeltà patrimoniale societaria** prevista dall'art. 2634 del [codice civile](#). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tra le due figure sussiste un **rapporto**

di **specialità reciproca** bilaterale ^[5]. Mentre l'infedeltà patrimoniale punisce l'amministratore che, perseguendo un **interesse in conflitto effettivo e attuale** con quello della società amministrata, cagiona intenzionalmente a quest'ultima un danno patrimoniale compiendo o deliberando atti di disposizione dei beni sociali, l'appropriazione indebita prescinde dall'esistenza di una situazione di **conflitto d'interessi societario formale**, sanzionando direttamente la **materiale interversione del possesso** e la **definitiva spoliazione del bene** o del denaro altrui.

Il quadro sinottico qui riportato sintetizza le coordinate sistematiche che delimitano le tre figure contigue:

Fattispecie	Titolo Possessorio	Elemento Dogmatico Qualificante	Ambito Applicativo Tipico
Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)	Detenzione qualificata e possesso autonomo a titolo fiduciario	Violazione del vincolo di destinazione e interversio possessionis	Mandato all'incasso, appalto di servizi, custodia fiduciaria di denaro
Furto (art. 624 c.p.)	Detenzione precaria o subordinata sotto diretta vigilanza altrui	Sottrazione della cosa e spossessamento contro la volontà del dominus	Dipendente privo di delega all'incasso, prelievo furtivo su beni altrui
Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)	Potere gestorio e rappresentativo societario	Conflitto di interessi reale e intenzionale depauperamento societario	Atti dispositivi di gestione societaria a favore di terzi o soci

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Codice Penale, artt. 61 n. 11, 624, 640, 646 — Disciplina dei delitti di appropriazione indebita, furto, truffa e circostanza aggravante comune della prestazione d'opera.

Codice Civile, artt. 1176, 1218, 1241, 1243, 1703, 1706, 1713, 2634 — Diligenza nell'adempimento, responsabilità contrattuale, compensazione legale, mandato e infedeltà patrimoniale.

[Codice di Procedura Penale, artt. 578, 616](#) — Decisione sugli effetti civili in caso di prescrizione del reato e spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Penale, sentenza 9 giugno 2026, n. 21198** — Afferma che la ritenzione delle somme riscosse in esecuzione del mandato all'incasso viola il vincolo contrattuale di destinazione e consuma il delitto di appropriazione indebita aggravata. Esito: dichiara inammissibile in parte il ricorso Punto: P.Q.M.
2. **Cassazione Penale, sentenza 26 novembre 2021, n. 43634** — Statuisce che il denaro può formare oggetto di possesso separato dal dominio e che risponde di appropriazione indebita chi distrae somme vincolate a specifica destinazione. Esito: annulla in parte con rinvio Punto: P.Q.M.
3. **Cassazione Penale, ordinanza 28 marzo 2022, n. 11101** — Qualifica come appropriazione indebita aggravata, e non mera distrazione societaria, l'asporto delle attrezzature aziendali del socio gestore a beneficio personale. Esito: dichiara inammissibile in parte il ricorso Punto: P.Q.M.
4. **Cassazione Penale, sentenza 11 gennaio 2024, n. 1310** — Chiarisce che la presenza di delibere assembleari attributive di compensi mai revocate impone un rigoroso accertamento del dolo specifico di ingiusto profitto. Esito: annulla in parte agli effetti civili Punto: P.Q.M.
5. **Cassazione Penale, sentenza 1 febbraio 2012, n. 4244** — Delinea la specialità reciproca tra appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale, evidenziando che quest'ultima presuppone un conflitto di interessi reale e attuale con la società. Esito: rigetta il ricorso Punto: P.Q.M.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.